

APPALTO

per il servizio di

**Somministrazione di lavoro
a tempo determinato, per un periodo
di mesi 8, di n. 11 figure professionali,
con diverse qualifiche**

**CIG
91044562C5**

“Disciplinare di Gara”



INDICE

Premesse	pag. 3
1. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.	pag. 3
1.1 Documenti di gara	pag. 3
1.2 Chiarimenti	pag. 3
1.3 Comunicazioni	pag. 3
2. Oggetto dell'appalto e importo.....	pag. 4
3. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	pag. 4
4. Requisiti generali.....	pag. 5
5. Requisiti speciali e mezzi di prova	pag. 5
5.1 Requisiti di idoneità.....	pag. 5
5.2 Requisito di capacità economica e finanziaria.....	pag. 5
5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE... ..	pag. 5
5.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	pag. 6
6. Avvalimento	pag. 6
7. Subappalto	pag. 7
8. Garanzia provvisoria.....	pag. 7
9. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	pag. 9
10. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	pag. 9
11. Soccorso istruttorio	pag. 11
12. Contenuto della Busta A - documentazione amministrativa	pag. 11
12.1 Domanda di partecipazione.....	pag. 12
12.2 Dichiarazione unica.....	pag. 12
12.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	pag. 13
13. Contenuto della Busta B - offerta tecnica	pag. 16
14. Contenuto della Busta C - offerta economica	pag. 16
15. Criterio di aggiudicazione	pag. 18
16. Commissione giudicatrice	pag. 20



17. Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta A - Verifica documentazione amministrativa	pag. 20
18. Apertura delle Buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	pag. 21
19. Verifica di anomalia delle offerte	pag. 21
20. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	pag. 22
21. Garanzia definitiva	pag. 23
22. Osservanza legge 136/2010.....	pag. 24
23. Codice etico e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	pag. 24
24. Clausole risolutive espresse.....	pag. 24
25. Esclusioni ed avvertenze.....	pag. 25
26. Definizione delle controversie.....	pag. 25
27. Trattamento dei dati personali.....	pag. 25
28. Rinvio	pag. 25



PREMESSE

In esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.01.2022, APM Azienda Pluriservizi di Monterotondo ha stabilito di affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 11 figure professionali, con diverse qualifiche.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di esecuzione dell'appalto è nel territorio comunale di Monterotondo (RM).

CIG 91044562C5

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Santino Scipioni.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.apmmonterotondo.it>, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo garecontrattiapm@pec.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 18 marzo 2022.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte -e quindi entro il 21 marzo 2022- mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.apmmonterotondo.it>, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.

Le risposte fornite da APM concorreranno ad integrare la disciplina di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente punto 1.2, tutte le comunicazioni tra APM e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC garecontrattiapm@pec.it e all'indirizzo PEC (posta elettronica per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC (posta elettronica per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad APM; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli



operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto	CIG	CPV	Importo a base di gara
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un periodo di mesi 8 -prorogabile per ulteriori mesi 2-, di n. 11 figure professionali, con diverse qualifiche	91044562C5	79620000-6	€ 281.600,00

L'importo a base di gara è pari ad € 281.600,00 (duecentottantaunomilaseicento/00), oltre IVA sull'utile dell'Agenzia.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze -non soggetti a ribasso- sono pari ad 0 (zero).

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendali.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato, comprensivo dell'eventuale proroga per un periodo massimo di mesi 2 (due), è pari ad € 352.000,00 (trecentocinquantaduemila/00), oltre IVA sull'utile dell'Agenzia.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di**



organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara:

b) Iscrizione all'Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito APM acquisisce d'ufficio il documento in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Attestazione, rilasciata da n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, in cui si attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

5.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei

termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutiva riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti relativi all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e all'Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui ai punti 5.1 lett. a) e lett. b), deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'attestazione**, rilasciata da n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, di cui al punto 5.2 lett. c), deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisiti relativi all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e all'Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 5.1 lett. a) e lett. b), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria**, di cui al punto 5.2 lett. c), ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di APM in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, APM impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, APM procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice, così come modificato dal DL 77/2021, convertito con legge n. 108/2021. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 5.632,00 (cinquemilaseicentotrentadue/00), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di APM; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria aziendale INTESA SAN PAOLO -IBAN IT09D0306939240100000300003-;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.



Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, APM **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l'ufficio protocollo.

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 marzo 2022, esclusivamente all'indirizzo APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo (RM).

Il termine di ricezione indicato è perentorio, sia in caso di consegna a mano o mediante agenzia di recapito, sia in caso di trasmissione a mezzo posta; **non farà fede il timbro postale.**

In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle



buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

Procedura aperta allestimento nuova "PROCEDURA AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO, CIG 91044562C5. Scadenza offerte: 28.03.2022, ore 12.00. NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi comprese la domanda di partecipazione, la dichiarazione unica, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla



scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, APM potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di APM sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi la stessa afferenti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda e della dichiarazione unica, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria APM assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a 5 (cinque) giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, APM può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, APM procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di APM invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12.CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A, riportante sull'esterno la dicitura "**Busta A – Documentazione amministrativa**" e il nominativo del concorrente, contiene la domanda di partecipazione, la dichiarazione unica e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni nello stesso riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) qualora la domanda venga sottoscritta da un procuratore, copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2 DICHIARAZIONE UNICA

La dichiarazione unica è resa secondo il modello di cui all'**allegato n. 2** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni nello stesso riportate e di seguito indicate:

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, che si intende integralmente richiamato;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo

- le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) e categoria di appartenenza;
- l'iscrizione all'Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276;
 - dichiarazione in merito all'avvalimento;
 - dichiarazione in merito al subappalto;
 - dichiarazione in merito alla presentazione della garanzia provvisoria.

La dichiarazione unica deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, secondo il modello di cui all'**allegato n. 3**, una dichiarazione integrativa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale:

- 1.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 4.** dichiara di aver preso visione delle eventuali risposte ai quesiti formulati in relazione alla gara, pubblicate sul sito www.apmmmonterotondo.it, e di accettarne integralmente il contenuto;
- 5.** di aver preso atto dei criteri di valutazione dell'offerta qualitativa come descritti nel presente Disciplinare;
- 6.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione APM in data 17.02.2010, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, comprese le allegate "Linee guida in materia di appalti, forniture e servizi", approvato dal Consiglio di Amministrazione APM in data 31.03.2021, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;

8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, **oppure** non autorizza APM a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara -offerta tecnica e spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale (o parti di esse)- in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Si precisa che eventuali segreti tecnici/commerciali non dovranno essere semplicemente asseriti, ma effettivamente sussistenti, con principio di prova da parte del concorrente; in assenza di tale dichiarazione, l’accesso agli atti sarà consentito a norma di legge. In presenza di dichiarazioni generiche anziché specifiche e circostanziate, le stesse verranno considerate non apposte;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara nonché dell’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto;
10. indica i seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice:
- domicilio fiscale;
 - codice fiscale;
 - partita IVA;
 - indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.

Ciascun concorrente inoltre, se del caso, rende ulteriori indicazioni integrative, come di seguito specificato:

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare ad APM la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (numero e indicazione del Tribunale che lo ha rilasciato) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 10. e 11. dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

12.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. attestazione, rilasciata da n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, in cui si attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
15. Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00), di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell’ANAC;
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata, se del caso, dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 12.3.3 dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta B, riportante sull'esterno la dicitura "**Busta B – Offerta tecnica**" e il nominativo del concorrente, contiene i seguenti documenti:

B₁) Relazione illustrativa, suddivisa nei seguenti capitoli:

1. organizzazione dell'Agenzia e modalità di erogazione del servizio;
2. modalità di reclutamento del personale;
3. formazione;
4. proposte migliorative, offerte a titolo gratuito.

La relazione illustrativa:

- dovrà contenere tutti gli elementi utili alla valutazione dell'offerta, come specificati al punto 15;
- dovrà essere presentata su fogli singoli formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e contenuta entro il limite di 20 facciate, non fronte/retro, comprese copertina e indice;
- non dovrà avere allegato alcun documento,

Ogni allegato o pagina eccedente il limite di 20 facciate sopra indicato non sarà oggetto di valutazione, ivi incluse eventuali proposte migliorative;

B₂) Dichiarazione, da rendersi utilizzando l'**allegato n. 4**, riportante:

1. tempi di somministrazione del personale, espressi in giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto;
2. tempi di sostituzione del personale assente, espressi in giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo all'assenza;
3. eventuale possesso di certificazioni di qualità;

B₃) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

L'offerta tecnica potrà comunque contenere tutti i documenti che il concorrente ritiene a proprio giudizio utile alla valutazione, secondo i criteri specificati al punto 15.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 12.1.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C, riportante sull'esterno la dicitura **“Busta C – Offerta economica”** e il nominativo del concorrente, contiene i seguenti documenti:

C₁) Offerta economica, da rendersi utilizzando l'**allegato n. 5**, riportante:

a) per ciascuna qualifica:

- il CCNL;
- il livello;
- la mansione;
- le unità;
- la retribuzione oraria lorda;

b) il moltiplicatore unico da applicare sulla retribuzione oraria lorda;

c) per ciascuna qualifica, il costo orario, in cifre e in lettere, comprensivo dell'utile dell'Agenzia, con esclusione dell'IVA.

Il moltiplicatore offerto dal concorrente è comprensivo di ogni qualsivoglia onere e in particolare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc...);
- assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, ...);
- costi generali e oneri finanziari;
- utile d'impresa.

L'offerta economica dovrà contenere il moltiplicatore unico offerto da applicare al valore di retribuzione oraria lorda da tabella contrattuale delle singole qualifiche.

Si formula, a mero titolo esemplificativo, la seguente ipotesi:

- retribuzione mensile lorda da tabella contrattuale CCNL: € 1.808,88
- divisore orario: 169
- retribuzione oraria lorda: € 1.808,88 : 169 = € 10,703
- moltiplicatore offerto: 2,00
- compenso orario complessivo per la Società: € 10,703 x 2,00 = € 21,406

Il moltiplicatore dovrà avere un numero di decimali non superiore a 3 (tre). Ove il concorrente indicasse più di 3 (tre) cifre decimali verrà effettuata un'operazione di troncamento e quindi non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, non dovrà contenere condizioni o essere espressa in modo indeterminato e dovrà essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta in ogni sua parte.

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo di validità contrattuale;

C₂) Dichiarazione, da rendersi utilizzando l'**allegato n. 6**, riportante l'indicazione del costo della manodopera e dei propri costi aziendali concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

Si precisa che gli oneri di sicurezza aziendali, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, sono quelli sostenuti su base annua dal concorrente per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti prevalentemente nel D. Lgs. 81/2008 (a mero titolo semplificativo: acquisto DPI Dispositivi di Protezione Individuali, acquisto attrezzature di primo soccorso, nomina medico competente, effettuazione visite mediche personale dipendente).

C₃) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, si riterrà valida l'offerta più vantaggiosa per APM.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 12.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

- offerta tecnica: **punti 0-70**
- offerta economica: **punti 0-30**

OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1	Organizzazione dell'Agenzia e modalità di erogazione del servizio	0-10
2	Modalità di reclutamento del personale	0-10
3	Formazione del personale	0-10
4	Proposte migliorative, offerte a titolo gratuito	0-10
5	Tempi di somministrazione del personale	0-10
6	Tempi di sostituzione del personale assente	0-10
7	Certificazioni qualità	0-10

Per quanto ai punti 1, 2 e 3, al fine di attribuire il punteggio verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

N.	CRITERIO
1	<u>Organizzazione dell'Agenzia e modalità di erogazione del servizio</u> Struttura organizzativa dell'Agenzia; gruppo di lavoro dedicato alla gestione del servizio, quantità e qualità degli operatori direttamente impegnati nell'appalto; modalità di assistenza e consulenza durante l'esecuzione del servizio; metodo di controllo e monitoraggio e di verifica del livello di qualità del servizio prestato
2	<u>Modalità di reclutamento del personale</u> Criteri e metodologie impiegate per la selezione e reclutamento delle figure professionali richieste
3	<u>Formazione del personale</u> Contenuto del progetto formativo afferente sia il profilo professionale delle figure richieste sia la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; sistemi di accertamento dell'efficacia del progetto formativo; competenze tecniche e professionali dei formatori



Per ogni offerta e per ogni criterio, ciascun componente della Commissione assegnerà uno dei seguenti giudizi-coefficienti di seguito indicati:

- ottimo: coefficiente 1
- buono: coefficiente 0,75
- discreto: coefficiente 0,50
- sufficiente: coefficiente 0,25
- insufficiente: coefficiente 0,00

Ogni coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il criterio corrispondente, al fine di calcolare il punteggio totale delle singole offerte tecniche secondo la seguente formula -con arrotondamento alla 2^a cifra decimale-:

$$P(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove

P(a) = punteggio dell'offerta presa in esame (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Σ = sommatoria

Per quanto al punto 4, saranno valutati sia il numero che la validità delle proposte migliorative offerte a titolo gratuito e saranno assegnati 2 punti -fino a un massimo di 10- per ogni proposta migliorativa offerta ritenuta idonea ad apportare un effettivo e concreto miglioramento del servizio in questione.

Per quanto al punto 5, il punteggio sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, come sotto specificato:

- somministrazione da 6 (sei) a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto: _____ 10 punti
- somministrazione da 11 (undici) a 19 (diciannove) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto: _____ 5 punti
- somministrazione entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto: _____ 0 punti

Per quanto al punto 6, il punteggio sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, come sotto specificato:

- sostituzione entro 1 giorno lavorativo decorrente dal giorno successivo all'assenza: _____ 10 punti
- sostituzione entro 2 giorni lavorativi decorrente dal giorno successivo all'assenza: _____ 5 punti
- sostituzione entro 3 giorni lavorativi decorrente dal giorno successivo all'assenza: _____ 0 punti

Per quanto al punto 7, saranno assegnati, automaticamente e in valore assoluto, 2,5 punti -fino a una massimo di 10- per ogni certificazione posseduta tra quelle sotto indicate:

- OHSAS 18001;
- ISO 9001;
- ISO 14001;
- SA 8000.

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito mediante applicazione della seguente formula, con arrotondamento alla 2^a cifra decimale:

$$P(a) = 30 \times M_{\min} / M$$



dove

P(a) = punteggio dell'offerta presa in esame (a)

M = moltiplicatore unico dell'offerta presa in esame

M_{min} = moltiplicatore unico più basso tra tutte le offerte pervenute

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i due parametri di valutazione, calcolati con le modalità sopra descritte.

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, APM si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

16.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile dell'esame della documentazione amministrativa nonché della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

APM pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30 marzo 2022, alle ore 10.30, presso la sede amministrativa di APM -Piazza R. Baden Powell n. 1, Monterotondo (RM)- e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno n. 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno n. 1 (uno) giorno prima della data fissata.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 11;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

APM, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: custodia in cassaforte chiusa a chiave e ubicata nella sede amministrativa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, APM si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella medesima seduta di cui al punto 17, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto 15.

APM procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di APM procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Saranno escluse le offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del punto 20.

20.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione -o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale- formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, APM si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui APM ha deciso di aggiudicare l'appalto.

APM, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'organo preposto di APM, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, APM procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. APM aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, APM procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con marche da bollo a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice APM interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad APM entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.000,00 (duemila/00). APM comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

Al fine della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiarazione relativa a tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. -compresi i familiari conviventi di maggiore età-, riportante nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica/legame di parentela;
- c) **in originale**, garanzia definitiva, costituita ai sensi al punto 21;
- d) eventuali certificazioni di qualità, ai fini della riduzione della garanzia definitiva;
- e) comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità finanziaria, ai sensi del punto 22;
- f) indicazione del firmatario del contratto;
- g) indicazione del referente del contratto nella fase di esecuzione;
- h) se del caso, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere, nello stesso termine di cui sopra:

- nominativo/i del/i subappaltatore/i;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il/i titolare/i del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- dichiarazione sottoscritta dal/i subappaltatore/i attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a:

- comunicare l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi di cui all'art. 105 c. 3 lett. a del Codice;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 c. 3 lett. c-bis) del Codice;
- comunicare, ai sensi dell'art. 105 c. 2 del Codice, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

21.GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, così come stabilito dall'art. 103 del Codice, dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, che dovrà essere trasmessa in originale entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione e rimarrà vincolata sino all'estinzione degli obblighi assunti.



L'importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice e aumentato ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice.

La cauzione garantirà l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento, l'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che APM dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento.

APM ha il diritto di rivalersi della garanzia nel caso di risoluzione d'ufficio nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario e per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta di APM.

La garanzia definitiva dovrà avere validità oltre la durata dell'affidamento di che trattasi, ossia fino a restituzione dell'originale da parte di APM. La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del servizio, quando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.

22. OSSERVANZA LEGGE 136/2010

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato all'affidamento di che trattasi, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad APM gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per il presente appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

23. CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Trova applicazione nella presente procedura quanto riportato nella documentazione sottoelencata, pubblicata sul sito APM www.apmmonterotondo.it:

- Codice etico di APM, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.02.2010;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023, comprese le allegate "Linee guide in materia di appalti, forniture e servizi", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2021.

24. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Oltre a quanto previsto nella documentazione di gara e dai disposti di cui all'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

1. l'apertura di procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario o la messa in liquidazione del medesimo;

2. la cessione a terzi di tutti o di parte degli obblighi contrattuali;
3. l'accertamento di frode nell'ambito dell'esecuzione del servizio;
4. sopravvenute cause di esclusione e/o cause ostative legate alla legislazione in generale;
5. sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale dell'aggiudicatario per reati contro la Pubblica Amministrazione.

25. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- la mancata separazione dell'offerta economica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica costituisce causa di esclusione;
- a fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla presente procedura non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo da parte di APM.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli (RM), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le modalità e le finalità di cui al GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

28. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e al codice civile.